

N. 03652/2009 REG.SEN.

N. 02885/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2885 del 2008, proposto da: Ferroni Antonio e Sangiorgi Walmeris rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Albanese, Giorgio Fontana, con domicilio eletto presso Roberto Ferri in Milano, P.Le Siena,11;

contro

Comune di Luisago, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Dal Molin, presso il cui studio, in Milano, via Leopardi, 22, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 8811 del 30 settembre 2008 con cui il Comune di Luisago ha ordinato di non effettuare l'intervento di cui alla dichiarazione di inizio attività presentata l'11 luglio 2008 e del provvedimento prot. n. 9914 del 3 novembre 2008 e per la condanna al risarcimento del danno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Luisago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Ferri e Alessandro Dal Molin (in sostituzione di Graziano Dal Molin);

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire, nel merito, il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

Il ricorso è manifestamente infondato, onde può essere definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 L.TAR.

Considerato, difatti, che:

- il muro previsto nel progetto è da considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., poiché svolge una funzione di contenimento di un terreno, la cui pendenza è stata artificialmente modificata per effetto dello scavo di sbancamento, e non già di conservazione dello stato dei luoghi;

- né il manufatto è sottratto all'applicazione delle norme sulle distanze per effetto della copertura con terreno, successivamente inerbato. Il muro non può, difatti, per ciò solo, ritenersi interrato: esso non è situato, invero, al di sotto del piano di campagna, ma delimita artificialmente il profilo del terreno ed è, dunque, idoneo a creare intercapedini dannose o pericolose per ragioni di igiene, aerazione e luminosità;

- il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato con il riferimento alla norma violata;

- poiché il potere di inibire i lavori oggetto di dichiarazione di inizio attività ha carattere vincolato, non è, infine, configurabile il vizio di eccesso di potere, giacché questo presuppone l'esistenza di un potere discrezionale, nella specie insussistente.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque infondato e va, pertanto, respinto.

In considerazione della peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO